



SINDACATO ITALIANO APPARTENENTI POLIZIA

RICONOSCIMENTO INDENNITA' GIUDIZIARIA AL PERSONALE DELLE SEZIONI DI P.G. PRESSO LE PROCURE DELLA REPUBBLICA

Sentenza TAR Lazio

Lo Studio Legale palermitano degli avv.ti Renato Re e Salvatore Como (già Segretario Provinciale SIAP Palermo) ci segnala le novità introdotte dalla recente sentenza del Tar Lazio – (Sezione prima quater- n. 00863/2019 del 23/01/2019) che ha **riconosciuto il diritto a percepire l'indennità giudiziaria (ora di amministrazione)** di cui alla legge 22 giugno 1988 n.221 a Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria – dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza.

Il ricorso è stato riconosciuto agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria in servizio presso le sezioni di P.G. delle Procure della Repubbliche, che *“sono affiancati alle singole Segreterie dei sostituti Procuratori allo scopo di coadiuvare il Magistrato e il personale di Segreteria nello svolgimento dell'attività propria”*.

- ◆ *“Detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell'organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi”*.
- ◆ *“La indennità giudiziaria di cui alla citata legge n. 221/1988 spetta al personale, sia esso di ruolo delle segreterie giudiziarie e delle cancellerie, sia esso in posizione di comando, distacco, assegnazione o utilizzo comunque denominato presso gli uffici suddetti, che svolga attività amministrative proprie e caratteristiche dei servizi di cancelleria e segreteria: l'indennità in questione compete in sostanza a tutto il personale che assicuri in concreto la suindicata funzione, indipendentemente dalla sua appartenenza formale ai ruoli dell'Amministrazione giudiziaria”*.

Tali considerazioni non contrastano con quanto stabilito dall'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui *“le disposizioni di cui all'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e alle leggi 22 giugno 1988, n. 221 e 15 febbraio 1989, n. 51, si interpretano nel senso che si applicano al personale in esse espressamente previsto purché in servizio presso le amministrazioni contemplate dalle norme stesse”*.

Pertanto l'indennità giudiziaria è stata riconosciuta in relazione ai periodi lavorativi ed effettivamente riscontrati, salvo eventuale pensionamento e trasferimento e comunque nei limiti della eventuale prescrizione.

Roma, 9 febbraio 2019

La Segreteria Nazionale

Rif.

STUDIO • LEGALE

Avv. Renato Re Avv. Salvatore Como

rexrinatus@gmail.com avvocato.como@gmail.com

renato.re@avvsciacca.legalmail.it Pec avv.como@pec.it

Tel./Fax 091.326583 | Via Volturmo, 42 – 90138 Palermo (PA)

